REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi riceventi per la televisione, del codice 8528 della nomenclatura combinata ed orologi da polso dei codici ex 9101 e ex 9102 della nomenclatura combinata originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli apparecchi riceventi per la televisione, del codice 8528 della nomenclatura combinata, ed orologi il massimale individuale è fissato a 3 500 000 e 9 500 000 ECU rispettivamente; che in data 4 settembre 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 settembre 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1055	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini – a colori – – apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato
10.1160	ex 9101 11 00 ex 9101 12 00 ex 9101 91 00 ex 9101 19 00 ex 9102 11 00 ex 9102 12 00 ex 9102 19 00 ex 9102 91 00	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con casa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – Orologi da polso, a pila a ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato – – Orologi al quarzo – altri – – a pila o ad accumulatore – – – Orologi da polso Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce n. 9101 – Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato – – Orologi al quarzo – altri – – a pila o ad accumulatore – – – Orologi da polso

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente